



Tribunale di Sulmona

Prot. N°637/17

Sulmona li 20 giugno 2017

Risp. Nota n°

OGGETTO: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di tirocini formative ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n.69 e successive modificazioni.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
L'Aquila

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Sede

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Sede

Trasmetto, per opportuna conoscenza ed eventuale divulgazione, il bando per la selezione di candidati al tirocinio formativo di cui all'art.73 D.L. 21 giugno 2013 n.69 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Giorgio Di Benedetto

Prot. 637/17



Tribunale di Sulmona

Oggetto: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale di Sulmona Tirocinio formativo per laureati in Giurisprudenza ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n.69 conv. con L. 9 agosto 2013 n. 98 e successive modificazioni

Il Presidente,

1. vista la Risoluzione del CSM 284/2014/ID SSM avente ad oggetto i *“tirocini formativi presso gli uffici giudiziari”*;
2. visto l'art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n.69 nel testo, riportato in detta delibera, risultante dalle successive modifiche;
3. rilevato che in detta norma è prevista la possibilità per *i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto;*
4. ritenuto:
 - che l'Ufficio è attualmente in grado di ospitare per il previsto periodo formativo i laureati che ne facciano richiesta fino a un numero massimo di 10 tirocinanti;

- che a tal fine è opportuno individuare un magistrato coordinatore della formazione degli stagisti;
5. viste le disponibilità manifestate dai magistrati dell'ufficio;
6. rilevato che i provvedimenti sopra indicati prevedono:
- che al Presidente Corte d'Appello compete il compito del coordinamento del complesso di tali attività;
 - che alla Scuola Superiore della Magistratura compete il compito della predisposizione di un programma semestrale di formazione del tirocinante e dell'organizzazione in sede locale, tramite le proprie strutture territoriali, di corsi specifici riservati ai tirocinanti e corsi generici (aperti a tutti i magistrati) alla cui frequentazione sono ammessi anche i tirocinanti;
 - che al Capo dell'Ufficio compete:
 - la determinazione dei posti disponibili per gli stagisti,
 - l'individuazione dei "magistrati formatori",
 - la selezione degli ammessi,
 - l'abbinamento degli stagisti ai magistrati,
 - la deliberazione dell'esito positivo del tirocinio,
 - nel caso di bando la disposizione e diramazione dell'avviso,
 - nel caso di stagisti iscritti alla **pratica forense** o ad una **SSPL** l'individuazione delle modalità di collaborazione:
 - con i Consigli dell'Ordine degli avvocati
 - con Scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL)
 - il compimento di tutti gli atti a rilevanza esterna che attengono lo svolgimento del tirocinio.
7. Rilevato che dalle medesime previsioni si ricava:
- a. che al Magistrato formatore - cui sono assegnati i tirocinanti in numero non superiore a due - compete:
- il raccordo - mediante le strutture territoriali - con la Scuola, competente in via esclusiva in tema di formazione giudiziaria (art. 1 d.lgs. n. 26 del 2006);
 - la redazione al termine dello stage, di una relazione sull'esito del periodo di formazione da trasmettere al Capo dell'ufficio (art. 73, comma 11).



b. che ai tirocinanti è espressamente riconosciuto il ruolo di “ausiliario” del magistrato nel compimento delle sue ordinarie attività

8. ritenuto inoltre, avuto riguardo alle disponibilità manifestate dai magistrati degli uffici, che il numero massimo di stagisti ospitabile è di 10 aspiranti (due per ciascun giudice formatore);

ritenuta infine l'utilità del coordinamento temporale del tirocinio nel presente Ufficio con i restanti tirocini svolti in sede distrettuale.

9. Visto l'articolo 50 comma 2° del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che ha inserito nell'articolo 73 del D.L. 69/2013 il comma 11-bis, in base al quale, tra l'altro, *«L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;*
10. Considerato che il comma 13 già prevedeva che *«Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale»* e il comma 15 che *«L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario»;*
11. Visto il comma 2° dell'articolo 73 del D.L. 69/2013, in base al quale qualora non sia *«possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»*
12. Rilevato, inoltre, che è opportuno nominare un coordinatore dei formatori preposto alla predisposizione degli abbinamenti ed al coordinamento del tirocinio con le attività formative della Scuola .

PQM

13. Indice la procedura per l'individuazione dei 10 stagisti da immettere presso quest'ufficio nell'anno 2015 – 2016 ai sensi dell'art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n.69 - L. 9 agosto 2013 n. 98:

Requisiti

14. Per l'ammissione al corso sono richiesti i seguenti requisiti:



- a. laurea in giurisprudenza di durata almeno quadriennale,
- b. età inferiore a 30 anni;
- c. media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110
- d. requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Domande

- 15. Le domande dovranno pervenire alla Segreteria della Presidenza di questo Tribunale (Piazza Capograssi – Sulmona 67039) entro il 20 luglio 2017, ore 13,30, con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati anche mediante dichiarazioni sostitutive a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 16. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie;
- 17. Di tale indicazione si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Modalità del corso – incompatibilità – diritti – titoli di preferenza nei concorsi

- 18. La durata dello stage è di diciotto mesi
- 19. Gli ammessi sono affidati a un magistrato formatore che abbia espresso la propria disponibilità ovvero, quando e' necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio.
- 20. Gli ammessi allo stage assistono e coadiuvano il magistrato formatore nel compimento delle ordinarie attività sotto la guida e il controllo dello stesso
- 21. Il Ministero della Giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi



- per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
22. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
 23. Lo stage può' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
 24. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
 25. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
 26. Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
 27. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
 28. L'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.



29. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
30. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
31. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
32. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.
33. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Oggetto del tirocinio

34. il tirocinio avrà ad oggetto:
- a. l'attività di assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio, con accesso ai fascicoli processuali – eccettuati quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio -, la partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il magistrato affidatario ritenga di non ammetterli;
 - b. L'assistenza nella preparazione dei provvedimenti, le ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, la cura delle banche dati e dei supporti informatici, la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, l'eventuale collaborazione con la Cancelleria, in funzione di collegamento tra il Giudice e la



Cancelleria, verificando il contenuto, la completezza e l'ordine del fascicolo, nonché la disponibilità dello stesso da parte del magistrato.

- c. la preparazione dell'udienza, consistente: i) nella verifica che la Cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana; ii) nella verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e notule dei Consulenti o altri ausiliari del giudice, etc.); iii) nella preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia, redigendo all'esito della discussione con il giudice una scheda del procedimento in cui siano compendiate in modo sistematico le questioni preliminari e i principali profili di fatto e diritto inerenti alla controversia, con particolare rilievo ai punti oggetto di contraddittorio;
- d. l'attività in udienza, che consiste essenzialmente nell'assistenza e ascolto della trattazione e discussione delle cause, nella lettura di relazioni d'udienza e nell'individuazione di problematiche e di questioni dubbie da sottoporre al magistrato, nell'utilizzo della consolle del magistrato per la redazione di verbali e provvedimenti;
- e. la collaborazione alla formazione dei provvedimenti consistenti in: i) discutere con il giudice e individuare con lui lo schema della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive); ii) redigere una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione, poi rivista e corretta con l'affidatario; iii) studiare e discutere con il giudice delle controversie più semplici; iv) preparazione della scheda di sintesi del processo; v) partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie; vi) intestazione delle sentenze.
- f. la ricerca e lo studio, la quale può consistere in: i) ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio Giudiziario, di giurisprudenza o contributi dottrinari funzionali alla risoluzione dei singoli casi; ii) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse; iii) redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza sui temi oggetto di approfondimento; iv) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; v) partecipazione ai corsi della

19

formazione decentrata, ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale.

Progetto formativo e attestazioni di frequenza

35. All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui saranno precisate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.
36. Al termine del tirocinio sarà rilasciata un'attestazione della frequenza corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

Obblighi dei tirocinanti

37. I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
- a. seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - b. rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
 - c. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
 - d. rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
 - e. astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
 - f. indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Coordinatore dei formatori

38. Coordinatore dei formatori è il dott. Marco Billi.

Dispone

l'inserimento del presente bando nel sito internet del Tribunale di Sulmona, nonché l'affissione dello stesso presso gli spazi autorizzati della sede dell'Ufficio. Con le medesime modalità saranno pubblicati i nominativi degli ammessi e, in generale, l'esito della selezione.

Sulmona 15 giugno 2017

Il Presidente del Tribunale
Dott. Giorgio Di Benedetto

